

**Sentenza della Corte (terza Sezione) 16 marzo 2006 —
Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna**

(Causa C-332/04) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE — Valutazione dell'impatto ambientale di progetti — Interazione tra i fattori che possono essere interessati direttamente o indirettamente — Obbligo di pubblicazione della dichiarazione d'impatto — Valutazione limitata ai progetti di sistemazione urbana situati fuori dalle zone urbane — Progetto di costruzione di un centro ricreativo a Paterna)

(2006/C 131/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Valero Jordana e F. Simonetti, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante M. Muñoz Pérez, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Attuazione incompleta/erronea degli artt. 3, 9, n. 1 e del punto 10, lett. b), dell'allegato II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5) — Mancata applicazione del regime transitorio previsto dall'art. 3 della direttiva 97/11/CE — Mancata sottoposizione ad una valutazione di un progetto di costruzione di un centro ricreativo a Paterna (Valencia)

Dispositivo

1) Avendo trasposto in maniera incompleta l'art. 3 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE e non avendo trasposto l'art. 9, n. 1, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, non avendo rispettato il regime transitorio previsto all'art. 3 della direttiva 97/11, non avendo trasposto correttamente il combinato disposto del punto 10, lett. b), dell'allegato II nonché degli artt. 2, n. 1 e 4, n. 2, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, e non avendo sottoposto a procedura di valutazione dell'impatto ambientale il progetto di costruzione di un centro ricreativo a Paterna e, di conseguenza, non avendo applicato le disposizioni degli artt. 2, nn. 1, 3, 4, n. 2, 8 e 9 della

direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di queste direttive.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 262 del 23.10.2004.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 9 marzo 2006
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Audiencia Provincial de Barcelona) — Matratzen Concord
AG/Hukla Germany SA**

(Causa C-421/04) ⁽¹⁾

([Rinvio pregiudiziale — Art. 3, n. 1, lett. b) e c), della direttiva 89/104/CEE — Impedimenti alla registrazione — Artt. 28 CE e 30 CE — Libera circolazione delle merci — Misura d'effetto equivalente — Giustificazione — Tutela della proprietà industriale e commerciale — Marchio denominativo nazionale registrato in uno Stato membro — Marchio costituito da un vocabolo mutuato dalla lingua di un altro Stato membro nella quale è privo di carattere distintivo e/o è descrittivo dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato])

(2006/C 131/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Barcelona

Parti nella causa principale

Ricorrente: Matratzen Concord AG

Convenuto: Hukla Germany SA

Oggetto

Interpretazione dell'art. 30 CE — Tutela della proprietà industriale e commerciale — Restrizione dissimulata del commercio fra gli Stati membri per effetto di un marchio nazionale costituito da un vocabolo che, nella lingua di un altro Stato membro, è descrittivo dei prodotti considerati («matratzen»)